

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi (n. 1 pozzo di prelievo ed n. 1 pozzo di scarico), in Comune di Torino, ad uso antincendio e climatizzazione (geotermico) assentita alla "Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli".

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 928-39907/2014 del 18-11-2014; Codice Univoco: TO-P-10537.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla "Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli" - P. IVA 80090770019 - con sede legale in Torino Piazza San Giovanni n. 2 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante n. 1 pozzo di prelievo, in Comune di Torino località Polo Reale - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 1246 Particella n. 12 - in misura di litri/s massimi 35 e medi 2,54 per complessivi metri cubi annui 80.180 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Le acque saranno scaricate, successivamente al loro utilizzo, nel pozzo di scarico in falda superficiale citato in premessa, così come autorizzato con provvedimento rilasciato dallo scrivente Servizio con D.D. n. 410-20636/2014 del 13-6-2014;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 18-11-2014. (... omissis ...)